



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE**

così composto:

dott. ENRICO BORRELLI	Presidente
dott. MICHELE SESSA	Giudice est.
dott. FILIPPO FAVALE	Giudice

ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella causa civile iscritta al numero **388** del ruolo generale dell'anno **2003**, riservata in decisione all'udienza del giorno 19.10.2005,

**pendente tra**

Curatela fallimentare "CE.Di Puglia srl" in persona del Curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Minicò, per procura speciale in atti,

- ricorrente

**e**

Curatela fallimentare "GIESSE srl" in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Meo per procura speciale in atti,

- resistente

**avente a oggetto**

insinuazione tardiva nello stato passivo, e nella quale le parti costituite

### **hanno concluso**

come da verbale in atti.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso regolarmente depositato, parte ricorrente deduceva quanto segue.

Con sentenza di questo Tribunale l'impresa in oggetto è stata dichiarata fallita; il relativo stato passivo è già stato dichiarato esecutivo; l'istante è creditore nei confronti dell'impresa fallita per il complessivo ammontare di euro 3.238.841,97 (per forniture di merce).

Tanto premesso, chiedeva ora l'ammissione di detto credito al passivo.

Il giudice delegato, stante l'opposizione del Curatore fallimentare, disponeva il mutamento di rito, essendo necessario procedere all'istruttoria ed acquisire documentazione per la prova e la quantificazione del credito vantato.

Assegnati i termini ex art. 184 cpc la ricorrente depositava il 3.2.2005 dichiarazione con la quale chiedeva l'interruzione del processo, stante la sua precedente dichiarazione di fallimento avvenuta il 3.5.2004 con sentenza del Tribunale di Bari.

Riassunto il giudizio, la ricorrente depositava documenti sia il 14.6.2005 (nel costituirsi a seguito di riassunzione) sia il 5.10.2005: tutta la documentazione depositata era impugnata dalla resistente, la

quale deduceva, fra l'altro, la tardività del deposito stesso, avvenuto oltre i termini stabiliti ai sensi dell'art. 184 cpc.

La causa era riservata in decisione all'udienza del 19.10.2005, sulle conclusioni delle parti come da verbale, assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc di gg. 50 per memorie conclusionali e successivi gg. 20 per eventuali repliche.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Parte ricorrente non ha fornito prova specifica del credito.

Stante proprio la dichiarazione di fallimento della ricorrente, avvenuta il 3.5.2004, e la pubblicazione "ipso iure" del fallimento, tutta l'attività compiuta in assenza del Curatore fallimentare della società ricorrente non può ad essa legittimamente essere imputata.

La documentazione depositata al momento della costituzione della ricorrente (14.6.2005) è tardiva, poiché avvenuta oltre il termine di gg. 10 dalla notifica del ricorso in riassunzione al Curatore della ricorrente: detta notifica, come risulta dall'avviso di ricevimento in atto, è stata eseguita il 15.4.2005 al Curatore fallimentare, mentre quest'ultimo si è costituito a seguito di riassunzione solo il 14.6.2005.

A tale ultima data erano ampiamente spirati i termini concessi ex art. 184 comma 2 cpc, all'udienza del 26.1.2005, dovendo il processo continuare nel medesimo stato e fase in cui si trovava al momento in cui fu dichiarato l'evento interruttivo (fuori udienza il 3.2.2005).

Per le medesime ragioni è inammissibile la documentazione depositata il 5.10.2005, fuori udienza e senza alcuna autorizzazione

del Giudice Istruttore della causa, quando il giudizio doveva essere chiamato per la precisazione delle conclusioni.

L'irregolarità e la tardività del deposito determinano l'inutilizzabilità dei documenti per la parte e per il Giudice ai fini della decisione (Cass. Sez. I 21.9.2004 n. 18913).

Né d'altra parte, è stata provata l'oggettiva impossibilità di produrre i documenti solo al momento in cui sono stati offerti in giudizio, non ricorrendo una causa oggettiva ed eccezionale, estranea alla sfera di disponibilità della parte stessa, ex art. 184/bis cpc.

Restano da esaminare solo i documenti inseriti nel fascicolo al momento del deposito del ricorso ex art. 101 l. f.

A fronte delle specifiche contestazioni formulate dalla Curatela resistente (effettiva consegna della merce alla società fallita e non opponibilità delle forniture successive al 2.1.2002 per l'intervenuta cessione per atto pubblico del punto vendita sito in Crotone al Corso Mazzini in favore della società "DI PIU' Distribuzione srl" con atto a rogito Notaio R. Proto di Crotone in data 17.12.2001) rileva il Tribunale che la documentazione offerta non è in grado di provare con certezza almeno l'ammontare del credito relativo alle merci che sarebbero state consegnate fino al 31.12.2001.

Infatti, gli estratti dai registri IVA vendita, allegati dalla ricorrente, documentano solo delle poste contabili, a credito o a debito, ma non certificano la sicura esecuzione delle singole prestazioni.

Tale prova era a carico della ricorrente, a seguito delle eccezioni e contestazioni svolte dalla resistente.

Sul punto nulla è stato precisamente provato dalla Curatela ricorrente, per cui la domanda appare sfornita della necessaria prova.

Orbene, diversamente dall'ipotesi in cui il curatore agisce quale avente causa del fallito esercitando un diritto trovato nel fallimento e subentrando così nella medesima posizione sostanziale e processuale del fallito (per es. per ottenere il pagamento di una somma di denaro, l'annullamento o la risoluzione di un contratto) nella procedura di verifica dei crediti (tempestiva o a seguito d'insinuazione tardiva) e, quindi, in sede di formazione dello stato passivo, egli agisce in qualità di terzo sia rispetto ai creditori del fallito che richiedono l'insinuazione al passivo e sia rispetto allo stesso fallito.

Conseguentemente, non sono a lui opponibili i crediti non aventi data certa in osservanza dell'art. 2704 c.c., ma non è nemmeno applicabile nei suoi confronti, al pari dell'art. 2710 c.c., l'art. 2709 c.c. (secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro costoro) invocabile solo nei rapporti fra i contraenti od i loro successori, fra i quali ultimi non è annoverabile il curatore fallimentare nella sua funzione istituzionale di gestione del patrimonio del fallito ed in particolare di quella di formazione dello stato passivo. Al riguardo, del resto la giurisprudenza è ormai da tempo consolidata (ex multis, cfr. Cass.4703/1987; Cass. 352/1999; Cass. 9239/2002; Cass. 5582/2005).

Il Tribunale, inoltre, condivide il costante orientamento della Suprema Corte espresso in tema di prove documentali, secondo cui il Giudice di merito ha il potere - dovere di esaminare i documenti prodotti in giudizio solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso Giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. (cfr. Cass. civ. sez. I sent. 21.12.2004 n.23976).

La domanda non può quindi essere accolta.

Stante la soccombenza, la ricorrente è condannata anche al pagamento delle spese processuali, liquidate in via equitativa in favore della resistente, mancando il deposito della nota di cui all'art. 75 disp. att. Cpc.

La condanna è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cpc.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Crotona, definitivamente pronunciando sulla domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento promossa da Curatela fallimentare "CE.Di Puglia srl" e nei confronti della curatela fallimentare "GIESSE srl", ogni diversa istanza disattesa e respinta così provvede:

A) respinge la domanda;

B) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della curatela resistente, liquidate complessivamente in euro

5.100,00#, di cui euro 100,00 per spese borsuali, euro 2.000,00 per diritti ed euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfetario del 12,50%, IVA e CPA sulle voci e nella misura di legge.

Crotone, 2.1.2005.

***IL Giudice est.***

***Dott. Michele Sessa***

***Il Presidente***

***Dott. Enrico Borrelli***